

Massimario di Legittimità e di Merito

L'ente proprietario della strada, in mancanza della prescritta segnaletica stradale, non risponde

La mancanza della segnaletica stradale verticale e orizzontale all'intersezione stradale, luogo nel quale si è verificato un sinistro, non riveste un ruolo causale nella dinamica dell'incidente.

La tesi del ricorso, presentato alla Corte di Cassazione, registrava l'opinione che secondo gli attori vi era la responsabilità del sinistro occorso da ascrivere, ex art. 2051 cod. civ., all'amministrazione comunale per non avere ripristinato la segnaletica.

Si può dire che la strada, nel caso di specie l'intersezione stradale, è un "palcoscenico" del sinistro, mentre l'evento cagionato dagli attori, riveste un ruolo di cui all'art. 145 C.d.S. comma 1 e 2 li vedono coinvolti.

Infatti, i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

La Corte di Cassazione con l'**ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4161** ribadendo, nella parte motiva, ha ritenuto che i ricorrenti imputano, con il primo motivo, un tale errore alla sentenza impugnata (*assumendo che il tribunale sarebbe incorso in errore di diritto per avere postulato la necessità, in realtà insussistente, di accertare profili di colpa in capo alla p.a.*), ma **in realtà essi stessi finiscono in sostanza a commettere analogo errore (più propriamente errore di sussunzione)**, laddove da un lato deducono (correttamente) che la responsabilità (oggettiva) per i danni da cose in custodia prescinde dalla colpa e richiede, oltre alla relazione con la cosa, (solo) l'esistenza di un nesso causale tra questa e l'evento di danno, dall'altro contraddittoriamente assumono che tale presupposto avrebbe dovuto nella specie ravvisarsi con riferimento (non alla cosa ma) al comportamento omissivo dell'amministrazione (mancata attuazione della determina dirigenziale che ordinava l'apposizione della segnaletica), così anch'essi muovendosi sul piano generale della clausola aquiliana (art. 2043 c.c.), diverso e incompatibile con quello evocato in giudizio della responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).

In conclusione, i giudici, hanno affermato il seguente principio di diritto: *"La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi*

è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato; in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato allegghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada".

Pertanto, il ricorso deve in definitiva essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

In caso di caduta del motociclista, l'ente proprietario della strada è responsabile se il pericolo era prevedibile

Nel caso di specie, non si parla di buche o insidie stradali, ma bensì della responsabilità in capo all'amministrazione comunale per il danno subito dal motociclista caduto a causa della cera presente sul manto stradale, in seguito ad una processione religiosa.

Come si legge nell'ordinanza n. 1725/19 del 23/01/2019 emessa dalla Corte Suprema Di Cassazione - Sezione Sesta Civile, la quale riporta: *"sotto la specie dell'art. 2051 c.c., avendo il richiedente fatto riferimento alla violazione dell'obbligo di manutenzione delle strade pubbliche da parte del comune ..., integrante responsabilità da cose in custodia", ricostruisce la vicenda rilevando che, come addotto nell'atto di citazione e come risultante "dalla relazione redatta dagli agenti della polizia municipale il (OMISSIS), la caduta del motociclista si verificò nella serata dello stesso giorno, con tutta probabilità a causa dello sbandamento del motociclo dovuto alla presenza di un notevole quantitativo di cera distesa sull'asfalto dalle fiaccole votive dei fedeli che avevano partecipato alla processione religiosa ... inserita nei riti pasquali, che*



era transitata poco prima". E sempre "dalla relazione di servizio degli agenti della polizia municipale intervenuti in occasione dell'incidente" emergeva che **"l'asfalto era vistosamente cosparso di cera caduta dalle fiaccole impugate dai numerosi partecipanti alla processione"**, transitata "poco prima"; e il "poco prima" verrà in seguito concretizzato dalla corte territoriale in "due o tre ore" prima del passaggio del motociclista e della sua caduta. Osserva allora la Corte d'appello che "l'intera carreggiata di (OMISSIS) nonché l'intero perimetro di (OMISSIS) risultavano cosparse di una notevole quantità di cera, come constatato dagli agenti verbalizzanti ... Non risulta tuttavia che **il comune ... fosse stato avvisato della presenza della sostanza scivolosa sulla carreggiata stradale** e nemmeno è stato dimostrato dall'attore che in passato si era già verificato un incidente analogo ... Risulta pertanto **infondata la tesi dell'attore secondo la quale il ripetersi di simili incidenti avrebbe dovuto consigliare l'amministrazione comunale di ... di vietare l'uso delle fiaccole votive durante le processioni o in alternativa di predisporre un immediato servizio di pulizia della sede stradale subito dopo il passaggio del corteo religioso**". Pertanto "la situazione di pericolo che causò l'evento dannoso può essere qualificata come caso fortuito, non potendosi ragionevolmente esigere che l'amministrazione comunale provvedesse alla ripulitura del manto stradale immediatamente dopo il passaggio della processione poichè alla stregua degli elementi probatori raccolti l'amministrazione era ignara della situazione di pericolo determinata dalla presenza della cera": ed è qui che il "poco prima" viene tradotto in una distanza temporale di "non oltre due o tre ore".

Giunge così la corte a inquadrare giuridicamente la propria ricostruzione fattuale, affermando pure **che la responsabilità ex art. 2051 c.c. opera anche per la pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali** "con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (si cita appunto Cass. sez. 3, 12 marzo 2013 n. 6101). E dunque nel caso in esame secondo il giudice d'appello **"l'evento dannoso è riconducibile alla responsabilità dei terzi portatori delle fiaccole votive da cui la cera si riversò sulla pavimentazione stradale, qualificabile come caso fortuito tale da recidere il nesso di causalità tra la cosa soggetta all'attività di custodia dell'amministrazione (la strada pubblica) e**

l'evento dannoso", non apparendo configurabile un difetto di manutenzione della strada "atteso l'esiguo intervallo di tempo intercorso fra il sorgere della condizione di pericolo e l'accadimento".

Nella parte conclusiva della stessa, si legge: " Dato atto allora che, pur non privo di alcune contaminazioni direttamente fattuali, il motivo veicolato nel ricorso correttamente individua la violazione dell'art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il giudice d'appello nella mancata considerazione della prevedibilità o meno, da parte del custode, dell'alterazione del manto stradale per effetto della tradizionale processione - così che, se prevedibile fosse stata, **il Comune custode avrebbe dovuto transennare l'area finchè non veniva ripulita o almeno collocare segnalazioni del pericolo** - , non si può negare che, come già più sopra anticipato, la corte territoriale non ha esaminato il profilo della prevedibilità o meno dell'evento, pur avendo rilevato trattarsi di una processione che aveva coperto un'area ampia e centrale ("l'intera carreggiata di (OMISSIS) nonché l'intero perimetro di (OMISSIS)") e pur avendo lasciato intendere che tale processione era un evento tradizionale ("manifestazione inserita nei riti pasquali").

La corte, violando quindi l'art. 2051 c.c., non ha pertanto esaminato se era tradizionale - *id est prevedibile* - che in una simile processione i fedeli portassero fiaccole votive, e che pertanto cadesse cera sul manto stradale, e altresì non ha esaminato se, nell'ipotesi in cui il precedente quesito avesse raggiunto una risposta positiva, fosse intervenuto un qualche ulteriore evento imprevedibile/imprevisto che avesse impedito al Comune di adempiere l'obbligo di custodia quantomeno, se non nell'apposizione di transenne fino alla effettuazione della pulizia, nella installazione immediata di cartelli segnalanti il pericolo costituito da un manto stradale ovviamente assai scivoloso. La corte invece, riverberando tale violazione sostanziale sul piano processuale, **dopo avere accertato le modalità del sinistro che era onere dell'attore danneggiato provare, non ha espletato in modo completo il conseguente stadio della prova del caso fortuito gravante sul custode perchè si è limitata a vagliare l'esigibilità** (ovvero la giuridica possibilità) della conoscibilità ex post da parte del custode - rimarcando allo scopo il lasso di tempo tra la processione e il sinistro - senza considerare anche l'esigibilità della conoscibilità ex ante, in termini appunto di prevedibilità, da parte del custode stesso. Il ricorso deve, in conclusione, **essere accolto**, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione affinché si attenga al principio di diritto per cui il caso fortuito esonerante il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non sussiste qualora il custode abbia avuto possibilità di prevedere che la cosa che ha in custodia, così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno.